

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012**  
**67/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI OFFERTA IN VENDITA DELLE QUANTITÀ DI GAS**  
**INVERNALE, RESE DISPONIBILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO**  
**VIRTUALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 1 marzo 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 79/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/11);
- la comunicazione congiunta delle società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME), prot. Autorità n. 27014 del 20 ottobre 2011, recante la proposta di definizione delle modalità di offerta in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME delle quantità di gas rese disponibili dagli stoccatore virtuali (di seguito: comunicazione del 20 ottobre);
- il documento di consultazione 01/2012, pubblicato dal GME, recante "Modalità di offerta in vendita del gas da parte dei soggetti investitori aderenti al

meccanismo di stoccaggio virtuale ai sensi della deliberazione ARG/gas 79/11 (di seguito: documento 01/2012);

- la nota degli uffici dell’Autorità al GME e al GSE, prot. Autorità n. 4254, del 10 febbraio 2012 (di seguito: nota del 10 febbraio);
- la comunicazione congiunta del GSE e GME, prot. Autorità n. 6186 del 29 febbraio 2012, recante l’aggiornamento della proposta trasmessa con la comunicazione del 20 ottobre (di seguito: comunicazione 29 febbraio).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo n. 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all’ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;
- in attuazione delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10, tra gli adempimenti dell’Autorità rientrano l’approvazione del contratto tra il GSE e il soggetto investitore, per l’erogazione delle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 (di seguito: misure transitorie).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

con riferimento al contratto tra il GSE e il soggetto investitore, per l’erogazione delle misure transitorie:

- la deliberazione ARG/gas 193/10, al comma 3.3, lettera h), disciplina le modalità con cui il soggetto investitore deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili al medesimo soggetto dagli stoccatore virtuali abbinati;
- la deliberazione ARG/gas 79/11 ha approvato, con alcune prescrizioni di modifica, detto contratto, disponendo che il GSE e il GME si coordinino al fine di implementare quanto previsto al punto precedente; e che tali disposizioni operative siano inviate all’Autorità per l’approvazione, e successivamente opportunamente recepite nel contratto.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

con riferimento alla proposta di definizione delle modalità di offerta in vendita, nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME, delle quantità di gas rese disponibili dagli stoccatore virtuali, trasmessa con la comunicazione del 20 ottobre

- essa prevede:
  - l’istituzione di un comparto *ad hoc* presso la piattaforma di negoziazione per l’offerta del gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto 18 marzo 2010 (di seguito: P-GAS), organizzato secondo modalità di negoziazione in asta;
  - che l’offerta sia articolata in prodotti mensili con consegna nei mesi da ottobre a marzo e negoziabili il mese precedente a quello di consegna e in prodotti semestrali con consegna nel semestre invernale e negoziabili nei sette mesi precedenti l’inizio della consegna;

- ai fini dell'adempimento dell'obbligo, che i lotti offerti rimangano disponibili presso la piattaforma, ove non siano oggetto di cessione, per tutto il periodo di negoziazione;
- nell'ambito della consultazione svolta da GME con il documento 01/2012 è stata rappresentata dagli operatori l'opportunità di consentire:
  - a) al fine di limitare i rischi degli operatori e garantire condizioni contrattuali unificate, la negoziazione delle offerte in una piattaforma organizzata con controparte centrale in luogo dell'attuale organizzazione della piattaforma P-GAS, che è limitata alla combinazione di offerte di vendita e di acquisto in esito alle quali sono conclusi i relativi contratti tra operatori;
  - b) l'adozione di un meccanismo di negoziazione continua, in luogo del meccanismo di asta, in quanto più adeguato alla negoziazione dei prodotti mensili e semestrali ed in linea con la maggior parte dei mercati europei;
  - c) l'adempimento dell'obbligo di offerta anche nell'ambito dei mercati individuati dal regolamento M-GAS che prevedono la negoziazione di prodotti giornalieri e nei quali il GME ha già assunto il ruolo di controparte centrale;
  - d) l'adempimento dell'obbligo di offerta dei prodotti semestrali e mensili in periodi di negoziazioni anticipati rispetto al periodo previsto dalla proposta;
  - e) ai fini del rispetto dell'obbligo di offerta anche la cessione di quantitativi su base bilaterale;
- in relazione a quanto rappresentato si rileva che:
  - le criticità manifestate alla precedente lettera a) riguardano un periodo transitorio sino all'assunzione della gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 93/11;
  - quanto espresso alle precedenti lettere da b), c) e d) appare coerente con i criteri definiti al comma 3.3, lettera h), della deliberazione ARG/gas 193/10 e idoneo a consentire condizioni di offerta più flessibili a vantaggio dello sviluppo del mercato;
  - la possibilità di adempiere all'obbligo di offerta mediante transazioni bilaterali, di cui alla precedente lettera e), non risulta coerente con le disposizioni di cui al comma 3.3, lettera h), della deliberazione ARG/gas 193/10;
- con nota del 10 febbraio, gli uffici dell'Autorità hanno rappresentato al GME e al GSE i rilievi sopra evidenziati, nonché invitato dette società ad inviare una proposta congiunta funzionale a risolvere le criticità sopra rappresentate;
- con la comunicazione del 29 febbraio, il GSE e il GME hanno:
  - inviato la proposta di cui al punto precedente;
  - segnalato la necessità di modificare le disposizioni riportate al punto 4.2.9. del contratto tra il GSE e il soggetto investitore, per l'erogazione delle misure transitorie, nella parte in cui prevedono l'identificazione della piattaforma P-GAS come unica piattaforma per l'assolvimento dell'obbligo, al fine di renderle compatibili con la proposta medesima;
  - segnalato, vista l'impossibilità di avviare operativamente entro l'1 marzo 2012 quanto proposto, la necessità di prevedere modalità transitorie, per l'anno termico 2012 - 2013, per l'adempimento all'obbligo con l'offerta in vendita dei prodotti semestrali.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- riscontrare la conformità della proposta, trasmessa con comunicazione del 29 febbraio, ai criteri definiti al comma 3.3, lettera h), della deliberazione ARG/gas 193/10;
- approvare, ai sensi del comma 3.4, della deliberazione ARG/gas 193/10 e del punto 2 della deliberazione ARG/gas 79/11, la proposta di cui la punto precedente, quale parte integrante del contratto tra il GSE e il soggetto investitore per l'erogazione delle misure transitorie
- prevedere che il GSE modifichi le disposizioni, riportate al punto 4.2.9. del contratto con il soggetto investitore, per l'erogazione delle misure transitorie, al fine di prevedere che le piattaforme per l'assolvimento dell'obbligo di offerta siano le piattaforme individuate nella proposta di cui al punto precedente, in luogo della sola piattaforma P-GAS;
- prevedere che, per l'anno termico dello stoccaggio 2012 – 2013, l'obbligo di cui al comma 3.3, lettera h), della deliberazione ARG/gas 193/10, si intende assolto, relativamente al prodotto semestrale, se quest'ultimo rimane in vendita, ove non sia stato oggetto di cessione, per un periodo non inferiore al periodo di negoziazione decorrente dalla prima sessione utile, dedotti trenta giorni

#### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi del comma 3.4, della deliberazione ARG/gas 193/10 e del punto 2 della deliberazione ARG/gas 79/11, la proposta, trasmessa dal GME e dal GSE con la comunicazione del 29 febbraio e relativa alle modalità di cui al comma 3.3, lettera h), della medesima deliberazione ARG/gas 193/10 (*Allegato A*);
2. di prevedere che il GSE modifichi le disposizioni, riportate al punto 4.2.9. del contratto con il soggetto investitore, per l'erogazione delle misure transitorie, nei termini di cui in motivazione;
3. prevedere che, per l'anno termico dello stoccaggio 2012 – 2013, l'obbligo di cui al comma 3.3, lettera h) della deliberazione ARG/gas 193/10, si intende assolto, relativamente al prodotto semestrale, se quest'ultimo rimane in vendita, ove non sia stato oggetto di cessione, per un periodo non inferiore al periodo di negoziazione decorrente dalla prima sessione utile, dedotti trenta giorni;
4. di trasmettere il presente provvedimento al GSE, al GME;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*